

STATUTO

Centro Commerciale Naturale Carbonia

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1. È costituita l'Associazione volontaria senza fini di lucro tra professionisti iscritti all'albo, imprenditori del commercio, del turismo, dei servizi, dell'artigianato, delle piccole e medie imprese aventi sede legale o sede operativa con unità lavorativa stabile, nel Comune di Carbonia, in genere denominata Associazione "Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce".

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede a Carbonia, nella Piazza Roma 1 presso Comune di Carbonia.

L'Assemblea potrà, con maggioranza assoluta degli aventi diritto, senza che ciò implichi modifica statutaria, trasferire la sede e deliberare l'istituzione di sedi operative altrove dislocate, qualora ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3 - DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata e l'Assemblea straordinaria dei soci, con maggioranza qualificata degli aventi diritto, ne potrà determinare lo scioglimento.

Art. 4 - OGGETTO

1. L'Associazione è apolitica e apartitica, e non persegue scopi di lucro; eventuali utili devono essere reinvestiti per l'attuazione dei fini istituzionali.

2. L'Associazione, come scopo generale si propone di promuovere, potenziare e incentivare le imprese associate, mediante valorizzazione, riqualificazione e promozione del commercio e delle attività imprenditoriali di Carbonia, in armonia con il contesto culturale, sociale e architettonico, con particolare riferimento al rilancio economico-sociale della Città, attraverso le modalità di seguito specificate:

- a) Promuovere e qualificare l'offerta dei beni e dei servizi delle aziende associate;
- b) Promuovere, realizzare o partecipare a attività di animazione urbana, eventi socio-culturali, sportivi, musicali, enogastronomici, concorsi vari, mostre, esposizioni, fiere e manifestazioni finalizzate alla promozione e/o alla commercializzazione dei beni e dei servizi delle imprese associate e a ogni altra iniziativa che implichi, a favore di queste ultime, seppure indirettamente, ricadute economiche;
- c) Promuovere, realizzare o partecipare ad attività di comunicazione, quali informazione, editoria, pubblicità, propaganda, pubbliche relazioni, ecc.;
- d) Promuovere, realizzare o partecipare ad attività di supporto ai consumi e agli acquisti, anche collettivi, a indagini di mercato, ricerche, progetti di sviluppo commerciale, economico, ecc.;
- e) Promuovere, realizzare o partecipare a progetti di arredo urbano, di viabilità, di vetrinistica, ecc. coordinati tra le attività associate;

- f) Promuovere o attivare strutture di servizio al pubblico per l'assistenza agli acquisti e alla fruizione dei servizi;
- g) Promuovere o stipulare accordi con enti e/o altri organismi per la gestione di iniziative, la fornitura di servizi del territorio e per l'offerta di pacchetti turistici integrati con l'offerta commerciale e di servizi;
- h) Promuovere o stipulare a favore delle imprese associate convenzioni e accordi di collaborazione con il sistema bancario, con enti pubblici e privati, organismi diversi, imprese fornitrici e altre, ecc.;
- i) Promuovere, realizzare o partecipare a attività formative, seminariali, di aggiornamento, specializzazione o riqualificazione professionale su ogni materia di interesse degli imprenditori associati e dei loro collaboratori e/o dipendenti;
- j) Partecipare a bandi di finanziamento, per il più agevole perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- k) Organizzare, costituire o partecipare a gruppi di lavoro su problemi di natura commerciale, culturale, sociale, urbanistica ed economica che possano coinvolgere l'intero territorio o zone particolari della città;
- l) Creare e diffondere un marchio di identificazione del CCN e sistemi di fidelizzazione della clientela;
- m) Assumere la gestione di infrastrutture urbanistiche quali parcheggi, gallerie, impianti di illuminazione, aree di intrattenimento, aree attrezzate a verde e altri servizi, compresi i trasporti, sempre per la migliore accoglienza dell'utenza;

3. Per il raggiungimento di detti scopi, l'Associazione potrà collaborare, partecipare o aderire a qualsiasi ente, pubblico o privato, locale, regionale, nazionale e internazionale, nonché a organismi o associazioni con i quali ritenga utile stabilire rapporti o compiere operazioni di varia natura.

4. L'Associazione potrà inoltre accendere mutui di qualsiasi tipo (se deliberato da maggioranza qualificata, ovvero i 2/3 dei soci) e ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici o privati, locali, regionali, nazionali e internazionali, nonché da altri organismi o associazioni purché non si attuino garanzie sul patrimonio personale dei soci.

Art. 5 - SOCI

1. Possono essere soci dell'Associazione tutti gli imprenditori, persone fisiche o giuridiche, di cui all'art. 1), che intendono perseguire gli scopi sociali dell'Associazione. Possono essere altresì soci dell'Associazione il Comune di Carbonia, le associazioni di categoria della provincia del Sud Sardegna e dell'Area Metropolitana di Cagliari, nonché ogni altra associazione, ente o organismo, pubblico o privato, che, parimenti, intenda perseguire le finalità dell'Associazione.

2. I soci non devono avere in corso alcuna procedura concorsuale né devono essere stati dichiarati falliti, o interdetti o inabilitati.

3. Nell'Associazione si distinguono: i soci fondatori, soci ordinari. Il rapporto associativo è unico per entrambe le categorie, in quanto tutti sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni; tutti sono tenuti a corrispondere: una quota di iscrizione; una quota annuale, determinata dall'Assemblea dei soci, entro il 31 gennaio di ogni anno; eventuali quote straordinarie, connesse a particolari esigenze dell'Associazione in relazione alle attività sociali da svolgere, entro trenta giorni dalla delibera assembleare che le ha determinate.

4. I Soci Fondatori sono quelli risultanti dall'atto costitutivo dell'Associazione.

5. I Soci Ordinari sono coloro che hanno aderito all'Associazione successivamente alla sua costituzione. Per aderire all'Associazione occorre presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con una breve descrizione dell'impresa e delle motivazioni per le quali si chiede l'adesione, la dichiarazione di conoscenza e di accettazione dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, valutata la richiesta dell'azienda e le motivazioni, decide sull'accoglimento della richiesta di adesione. Nel caso di positivo accoglimento della richiesta, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione, il socio è tenuto, pena l'esclusione, a versare la quota di adesione e la quota annuale di partecipazione deliberata dall'Assemblea. L'adesione impegna il socio per l'anno solare in corso: l'impegno si intende rinnovato, salvo il mancato versamento della quota annuale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

6. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci ordinari che risultano in regola con il versamento delle quote annuali di partecipazione e che, in quanto tali, risultano iscritti nel relativo libro dei soci.

Art. 6 - SOCI SOSTENITORI (O ONORARI)

1. I soci sostenitori, pur condividendo le finalità sociali con un ruolo di promozione e valorizzazione del territorio, sono svincolati dalle responsabilità economiche dell'associazione, che rimangono esclusivamente in capo ai soci ordinari. Tra questi viene ricompreso il Comune di Carbonia.

Art. 7 - CESSAZIONE DALLA CONDIZIONE DI SOCIO ORDINARIO

1. Sono causa di cessazione della condizione di socio: la morte, il ritiro, l'esclusione.
2. Il ritiro avviene automaticamente con il mancato versamento della quota annuale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, oppure può essere comunicato dal socio per cessazione della propria attività imprenditoriale o qualora non intenda più usufruire dei servizi dell'Associazione o, ancora, per altre oggettive motivazioni da presentare al Consiglio Direttivo. La comunicazione di ritiro deve essere presentata al Consiglio Direttivo e controfirmata dal Presidente. Sono fatte salve le obbligazioni che colui che recede ha in corso verso l'Associazione o verso terzi, delle quali l'Associazione, per quanto di sua competenza, si è resa garante.
3. L'esclusione, stabilita dal Consiglio Direttivo, in seguito a votazione positiva della maggioranza dei soci partecipanti all'Assemblea, interviene nel caso di perdita dei requisiti di ammissione, per inadempienza agli obblighi statutari o regolamentari o qualora siano stati compiuti atti pregiudizievoli al perseguimento degli scopi sociali o che ledano gli interessi morali o patrimoniali dell'Associazione. L'esclusione dall'Associazione non pregiudica l'eventuale azione per il risarcimento del danno subito dall'Associazione stessa.
4. Qualora il socio (fondatore od ordinario) risulti assente a tre (3) assemblee consecutive o a cinque (5) assemblee nel corso di un anno solare, regolarmente convocate, perde il diritto al voto diventando socio sostenitore.
5. Il socio ritirato o escluso non ha diritto ad alcun rimborso.

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il/la Presidente;

- d) il/la Tesoriere;
- e) il Collegio dei Revisori, se costituito per volontà e con delibera dell'Assemblea con maggioranza qualificata;
- f) il Consiglio dei Rappresentanti di Quartiere, se costituito per volontà e con delibera dell'Assemblea con maggioranza qualificata.

Art. 9 - **ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari aventi titolo all'esercizio dei diritti sociali.
2. Le convocazioni, con l'indicazione degli argomenti su cui deliberare, del luogo e dell'ora della riunione, sono fatte mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno otto giorni rispetto a quello fissato per l'adunanza trasmessa con raccomandata, fax, via mail o con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova della ricezione, ai soci aventi titolo all'esercizio dei diritti sociali.
3. La delega è ammessa nella misura massima di una per socio.
4. Ogni socio ha diritto a un voto.
5. Il Segretario viene nominato dal Presidente.
6. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o se richiesto dalla maggioranza dei soci o del Consiglio Direttivo o, se costituito, dal Collegio dei Revisori. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza fisica o per delega della metà più uno dei soci e in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora dalla prima, con la presenza minima di 1/3 più uno degli aventi diritto al voto. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e rappresentati.
7. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e per deliberare sulle attività e sui programmi annuali dell'Associazione per il più agevole perseguimento degli scopi sociali.
8. Spetta, inoltre, all'Assemblea ordinaria:
 - a) nominare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - b) stabilire l'entità delle quote annuali di partecipazione all'Associazione e delle eventuali quote straordinarie;
 - c) procedere all'eventuale nomina del Collegio dei Revisori e/o del Consiglio dei Rappresentanti;
 - d) determinare gli eventuali rimborsi a favore dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Consiglio dei Rappresentanti di Quartiere;
 - e) deliberare sugli eventuali regolamenti interni dell'Associazione;
 - f) deliberare su ogni altro argomento riservato alla sua competenza dalla legge e dallo statuto.
9. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a) sulle modifiche dello Statuto;
 - b) sullo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;

c) su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

10. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza fisica o per delega dei due terzi dei soci e in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora dalla prima, con la presenza fisica o per delega della metà più uno dei soci. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole del 50% più uno degli aventi diritto al voto.

Art. 10 - **CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei Soci.

2. È composto da un numero dispari di Consiglieri che va da un minimo di 5 a un massimo di 9, oltre ad un rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Carbonia, se aderente all'Associazione, dal Presidente dell'Associazione e dal Tesoriere.

3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un triennio e sono rieleggibili per massimo una volta consecutivamente. I membri del Consiglio Direttivo possono perdere la loro qualifica, anche prima del termine di scadenza del loro incarico triennale, qualora si verificano le condizioni di cessazione della qualifica di socio, nel qual caso sono sostituiti dall'Assemblea fino alla scadenza dello stesso triennio.

4. Il Consiglio Direttivo cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e gestisce le attività e i programmi annuali deliberati dall'Assemblea. Spetta, quindi, al Consiglio Direttivo:

- a. eleggere al proprio interno un vice presidente;
- b. predisporre gli eventuali regolamenti dell'Associazione, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
- c. determinare le quote di prima iscrizione dei soci;
- d. predisporre i bilanci preventivo e consuntivo, con relative relazioni di accompagnamento, e la quota annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. deliberare sulle richieste di adesione all'Associazione e sulle esclusioni dei soci;
- f. provvedere all'ordinamento degli Uffici della Associazione e conferire incarichi professionali, costituire gruppi di studio e di lavoro, stabilire accordi, contratti e convenzioni per il più agevole perseguimento degli scopi sociali dell'Associazione;
- g. deliberare sulla partecipazione o sull'adesione dell'Associazione a qualsiasi ente, pubblico o privato, nonché a organismi e associazioni con i quali ritenga utile intrattenere rapporti o compiere operazioni di varia natura sempre per il più agevole perseguimento degli scopi sociali;
- h. assumere ogni altra delibera funzionale alle finalità sociali dell'Associazione.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o, se richiesto, dalla maggioranza dei componenti lo stesso Consiglio.

6. Le convocazioni, con l'indicazione degli argomenti su cui deliberare, della data, del luogo e dell'ora della riunione, sono fatte mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno tre giorni rispetto a quello fissato per l'adunanza trasmessa con raccomandata, via mail o con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova della ricezione. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Non sono ammesse deleghe. Non è necessaria la convocazione qualora siano presenti tutti i Consiglieri.

7. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e a voto palese; in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente dell'Associazione. Delle riunioni e delle

deliberazioni del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente e da un segretario nominato dal Presidente al suo interno.

Art. 11 - **PRESIDENTE**

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione a ogni effetto di legge e statutario, con diritto di firma, che può delegare al Vice-Presidente. Viene nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente eletto dall'Assemblea dei soci.
2. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e pone in atto le deliberazioni degli Organi dell'Associazione, sostituendosi ad essi in caso di necessità e di urgenza, salvo riferire per ratifica all'organo competente nella sua prima riunione successiva; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.
3. Il Presidente resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio Direttivo. Nel caso di sua assenza o impedimento o di vacanza della carica, il Presidente è sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dal Vice-Presidente (eletto tra i membri del direttivo).

Art. 12 - **TESORIERE**

1. Il Tesoriere provvede alla regolare tenuta della tesoreria dell'associazione. Viene nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente eletto dal Consiglio direttivo al suo interno.
2. Il Tesoriere verifica la copertura finanziaria delle deliberazioni di spesa del Consiglio Direttivo e vigila sul rispetto della normativa vigente in merito alla regolarità dei documenti giustificativi di spesa. Predispose le bozze di bilancio preventivo e consuntivo che verranno proposte dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per l'approvazione.
3. Il Tesoriere resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio Direttivo. Nel caso di impedimento, anche temporaneo, viene sostituito dal Presidente.

Art. 13 - **COLLEGIO DEI REVISORI**

1. Per volontà e con delibera dell'Assemblea dei soci, può essere eletto il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti scelti anche al di fuori dei soci.
2. Il Collegio adempie le sue funzioni ispettive sulla gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea nella sua convocazione ordinaria. In occasione della sua prima riunione, il Collegio provvede a nominare nel suo seno il Presidente, che dovrà essere scelto tra i membri effettivi.
3. Le convocazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo devono essere rimesse anche ai Revisori.

Art. 14 - **CONSIGLIO DEI RAPPRESENTANTI DI QUARTIERE**

1. Per volontà e con delibera dell'Assemblea dei soci, può essere eletto il Collegio dei Rappresentanti, composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di undici (11) membri effettivi e due supplenti scelti anche al di fuori dei soci. In occasione della sua prima riunione, il Collegio provvede a nominare nel suo seno il Presidente, che dovrà essere scelto tra i membri effettivi.
2. La carica di rappresentante è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

3. Tale organismo ha la funzione di rappresentare e rendere presenti le istanze provenienti dai vari quartieri, secondo la ripartizione prevista a livello comunale. Le modalità di costituzione, le regole di funzionamento e di partecipazione alle altre componenti associative saranno definite in apposito regolamento.

Art. 15 - **ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**

1. L'Associazione chiude l'esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro e non oltre novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, dovrà essere convocata l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso e il bilancio preventivo per l'anno in corso, predisposti dal Tesoriere e proposti dal Consiglio Direttivo, che li illustrerà con una relazione sull'andamento della gestione.
3. I bilanci preventivo e consuntivo dovranno essere approvati dal Collegio dei Revisori, se costituito, che ne riferirà all'Assemblea dei soci prima dell'approvazione da parte di quest'ultima.

Art. 16 - **PATRIMONIO**

1. Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, è costituito:
 - a) dalle quote di prima iscrizione;
 - b) dalle quote annuali di partecipazione;
 - c) dalle eventuali quote straordinarie deliberate dall'Assemblea;
 - d) da contributi eventualmente versati a qualsiasi titolo dai soci, da enti pubblici o privati, Associazioni, aziende, privati, ecc.;
 - e) da ogni bene mobile o immobile a qualsiasi titolo legittimamente entrato in possesso dell'Associazione;
 - f) dalle somme percepite per interessi attivi, rendite patrimoniali e attività svolte per il perseguimento degli scopi sociali nonché da qualunque altra somma percepita e/o accantonata per qualunque scopo.
2. Le quote di prima iscrizione, straordinarie e di partecipazione annuale all'Associazione sono intrasmissibili e non rivalutabili.
3. È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione.
4. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei soci delibererà sull'uso e sul destino del patrimonio sociale e dell'eventuale saldo attivo della liquidazione. Le eventuali passività saranno regolate a norma di legge.

Art. 17 - **RICHIAMI DI LEGGE**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge in materia vigenti.